



COMUNE DI

TOCCO DA CASAURIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI
**GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento	pag. 1
Art. 3 - Finalità	pag. 1
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	pag. 1
Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento	pag. 2
Art. 6 - Attività di competenza del Comune	pag. 2
Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili	pag. 3
Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti	pag. 3
Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento	pag. 3
Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 4

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 - Condizioni di assimilabilità	pag. 5
Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani	pag. 6

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 - Luogo di detenzione	pag. 6
Art. 14 - Modalità di raccolta	pag. 6
Art. 15 - Raccolta domiciliare a filo strada	pag. 7
Art. 16 - Raccolta domiciliare della frazione residua	pag. 8
Art. 17 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone	pag. 8
Art. 18 - Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica	pag. 9
Art. 19 - Raccolta differenziata a domicilio del vetro	pag. 10
Art. 20 - Raccolta differenziata a domicilio di plastica, lattine, polistirolo	pag. 10
Art. 21 - Raccolta differenziata nei punti di raccolta temporanei	pag. 11
Art. 22 - Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 12
Art. 23 - Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero	pag. 12
Art. 24 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti	pag. 12
Art. 25 - Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali	pag. 13
Art. 26 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto	pag. 13
Art. 27 - Conferimento di medicinali scaduti	pag. 13
Art. 28 - Conferimento di pile esauste	pag. 13
Art. 29 - Conferimento dei rifiuti inerti	pag. 14
Art. 30 - Conferimento dei beni durevoli dimessi e raccolta indumenti	pag. 14
Art. 31 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani	pag. 14
Art. 32 - Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni	pag. 14
Art. 33 - Organizzazione del trasporto	pag. 15

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 34 - Applicazione pag. 15

TITOLO V - RACCOLTA E SMATIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 35 - Definizione pag. 15

Art. 36 - Competenze e aree di pertinenza pag. 16

Art. 37 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento pag. 16

Art. 38 - Contenitori porta rifiuti pag. 17

Art. 39 - Pulizia del mercato pag. 17

Art. 40 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi pag. 17

Art. 41 - Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti pag. 18

Art. 42 - Manifestazioni pubbliche temporanee pag. 18

Art. 43 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie pag. 19

Art. 44 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche pag. 19

Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali pag. 19

Art. 46 - Cantieri pag. 19

Art. 47 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati pag. 20

Art. 48 - Asporto di scarichi abusivi pag. 20

Art. 49 - Carogne animali pag. 20

Art. 50 - Rifiuti inerti edilizi pag. 20

Art. 51 - Altri servizi pag. 21

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 52 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani pag. 22

Art. 53 - Abrogazione del vigente regolamento pag. 22

Art. 54 - Osservanza di altre disposizioni pag. 22

Art. 55 - Sanzioni pag. 23

Art. 56 - Accertamenti delle infrazioni pag. 23

Art. 57 - Volontariato pag. 23

Art. 58 - Diritto d'accesso pag. 23

Art. 59- Entrata in vigore pag. 24

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B - SANZIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
- d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6

Attività di competenza del comune

Il comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L.R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;

- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazione e/o nei punti di prelievo, contenuti negli appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

Laddove la raccolta venga organizzata attraverso contenitori stradali, questi ultimi saranno dedicati a soggetti specifici e il loro utilizzo espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale competente. All'interno dei contenitori predisposti per la

raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

I rifiuti ingombranti devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati all'interno del centro di recupero temporaneo nel luogo predisposto a tale scopo.

E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali:

- a. ai non autorizzati;
- b. quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

E' vietato l'incendio di qualsiasi tipologia di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
 - e) sostanze allo stato liquido;
 - f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti

provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive diverse dalle attività industriali ed artigianali, nonché delle attività commerciali (al minuto e all'ingrosso) con superficie superiore a 300 mq., è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 50 kg/m² anno o 0,2 m³/m² anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, quando la produzione annua risulti inferiore a 50 kg/m² anno o in 0,2 m³/m² anno.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a 1,5 kg/m².

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali, delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14

Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e art. 23 della L.R. n. 45/2007.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta con contenitori stradali (dedicati e autorizzati);
- Raccolta nei punti di raccolta temporanei;
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15
Raccolta domiciliare a filo strada

Il Comune di Tocco da Casauria utilizza quale modalita' prioritaria di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare a filo strada (detto porta a porta) che prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, presso l'esterno delle abitazioni dei cittadini e/o in punti di prelievo individuati tra l'utente e il gestore.

Per coloro che usufruiscono della raccolta a filo strada l'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque con un anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta non superiore a due (2) ore ovvero negli orari fissati con ordinanza sindacale.

Il ritiro da parte degli utenti degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare a filo strada è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I contenitori, di qualsiasi dimensione e forma, per la raccolta differenziata dei rifiuti vengono assegnati in comodato gratuito alle utenze direttamente dal gestore del servizio, inoltre il gestore provvederà a fornire per ogni tipologia di rifiuto da differenziare ad ogni utenza domestica i sacchi, i calendari e tutti i materiali necessari al corretto funzionamento del servizio, nella misura annua necessaria.

Il gestore provvederà anche alla consegna annuale del materiale, attraverso uno sportello aperto con frequenza settimanale presso il Municipio ovvero presso altra sede scelta in accordo tra il gestore stesso e il comune.

Il gestore dovrà mantenere e aggiornare un apposito registro che permetta di evitare consegne multiple allo stesso cittadino/utente.

Per far fronte all'eventuale necessità di materiali e contenitori aggiuntivi a quelli previsti per ogni anno, il cittadino e ogni utente del servizio di raccolta rifiuti dovranno provvedere ad acquistarli nelle forme e modalità previste da apposito atto della Giunta comunale.

I cittadini e tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i contenitori (mastelli, buste ecc) previsti dal gestore e dall'Amministrazione comunale.

L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 16

Raccolta domiciliare della frazione residua

La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi involucri protettivi a perdere costituiti da specifici sacchi, indicati e forniti dal gestore, previo accordo con l'Amministrazione comunale, della capacità di 60 – 120 litri, che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.

E' vietata l'immissione nei sacchi di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.

Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

E' vietato l'utilizzo di sacchi differenti da quelli indicati e forniti dal gestore nonché l'eccessivo riempimento dei sacchi, il cui peso non deve eccedere i 12 kg, ed il cui contenuto deve essere opportunamente ridotto volumetricamente.

E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.

Per singole attività o condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo di strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione comunale in accordo con il gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in sacchi biodegradabili o contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

Le frequenze e gli orari di raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabiliti dal gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze ed in accordo con il comune.

Le frequenze del ritiro variano da uno (1) a tre (3) passaggi settimanali a seconda della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato.

Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene:

- dove la frequenza di raccolta è settimanale, nel giorno non festivo immediatamente successivo;
- nelle altre zone, in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 17

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone

La raccolta a domicilio di carta e cartone e tetra pak è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, giornali, cartoni per alimenti senza residui, imballaggi tetra pak.

Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca.

Per singole attività, condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in sacchi biodegradabili o contenitori rigidi riutilizzabili o tramite scatole in cartone a perdere. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

Le frequenze del ritiro variano da settimanali a quindicinali a seconda della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 18

Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.

Per singole attività, condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento viene effettuato in bidoni monofamiliari. Nei contenitori possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile.

La frequenza del ritiro è da uno (1) a tre (3) passaggi settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 19

Raccolta differenziata a domicilio di vetro

La raccolta a domicilio del vetro è prevista, sia per utenze domestiche che per le attività. Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie e contenitori in vetro.

Per singole attività, condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione comunale in accordo con il gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in contenitori rigidi riutilizzabili.

Le frequenze del ritiro variano da settimanali a quindicinali a seconda della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 20

Raccolta differenziata a domicilio della plastica, lattine, polistirolo

La raccolta a domicilio della plastica, lattine e polistirolo è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Devono essere conferiti esclusivamente pellicole in plastica, borse e vaschette in plastica, bottiglie di bibite, flaconi di prodotti per l'igiene, lattine di alluminio, barattoli di banda stagnata, polistirolo.

Per singole attività, condomini costituiti da almeno sei (6) unità abitative per i quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori o buste di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore. Per le unità familiari singole o condomini fino a cinque (5) unità abitative il conferimento si effettua in buste o contenitori rigidi riutilizzabili. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.

Le frequenze del ritiro variano da settimanali a quindicinali a seconda della densità residenziale e della tipologia del tessuto urbanizzato. Salvo differenti decisioni del Gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene nel giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 21

Raccolta differenziata nei punti di raccolta temporanei

Di comune accordo tra il gestore ed il Comune, all'interno del territorio comunale è istituito ed organizzato almeno un punto di raccolta temporaneo ove, nei limiti di cui alla vigente normativa di riferimento e secondo le modalità specifiche concordate tra il gestore e il comune, possono essere conferite le seguenti frazioni di rifiuti urbani: rifiuti ingombranti, carta e cartone, vetro, sfalci e ramaglie, materiale ferroso, materiali inerti, contenitori vuoti etichettati con T e/o F, pile, medicinali, imballaggi in plastica, oli alimentari esausti, lattine, oli minerali, accumulatori e/o batterie d'auto, stracci e vestiario, beni durevoli dismessi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, computer, televisori e monitor, stampanti, etc.), lampade al neon, ecc..

Sono escluse dal conferimento nel punto di raccolta temporaneo le frazioni residua ed organica dei rifiuti urbani ed assimilati oggetto di raccolta domiciliare.

E' fatto obbligo agli utenti di rispettare le specifiche regole per l'accesso al punto di raccolta temporaneo, limitato a mezzi di portata non superiore a 3,5 tonnellate ed altezza non superiore a 2,10 metri, nonché per lo scarico dei materiali, e di rispettare gli orari di apertura e chiusura delle stesse.

L'accesso al punto di raccolta è riservato ai cittadini residenti e/o domiciliati nel comune e potrà essere subordinato alla dimostrazione di tale requisito.

Il cittadino che si rivolge al servizio deve conferire a propria cura i materiali nei distinti e specifici contenitori. Il personale di sorveglianza del punto di raccolta è a disposizione per tutte le informazioni del caso.

Il personale di sorveglianza, individuato in accordo tra Comune, ha facoltà di chiedere al cittadino/utente di aprire pacchi e involucri per verificare che vi sia solo materiale consentito; nel caso in un pacco venga individuato materiale non conforme alle prescrizioni di raccolta, il cittadino/utente viene invitato a separare il materiale stesso ed a conferirlo correttamente.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato in modo da ridurre al minimo il volume d'ingombro.

Non possono essere conferiti rifiuti speciali, tossico-nocivo o contenente impurità o anche solo tracce di sostanze tossiche o nocive.

E' espressamente vietato, ai privati cittadini ed alle ditte non autorizzate effettuare qualsiasi operazione di cernita e/o prelievi dei rifiuti depositati ne punto di raccolta.

I materiali conferiti dai privati cittadini saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione del punto di raccolta e comunque non oltre le seguenti quantità massime pro capite:

ingombranti	8 pezzi o Kg. 150 al mese
Rifiuti vegetali	Kg. 200 al mese
Beni durevoli (frigoriferi, congelatori, ecc.)	2 ogni anno
Componenti elettronici	3 ogni anno
Batterie auto	2 ogni anno

La suddetta elencazione può essere modificata con provvedimento del Sindaco mentre superando le quantità sopra descritte è prevista una compartecipazione alle spese, che, previste in un tariffario, verranno definite dalla Giunta comunale.

E' vietato il conferimento nel punto di raccolta temporaneo delle utenze non domestiche, per esse l'amministrazione di concerto con il gestore possono stabilire modalità e tempi differenti per il conferimento nel centro dei rifiuti prodotti.

Per chi viola le disposizioni del presente articolo, l'addetto al punto di raccolta provvederà ad allontanare l'utente inadempiente e rimettere dettagliata relazione al gestore del servizio per i provvedimenti di competenza, salvo l'applicazione delle disposizioni per la rimozione dei rifiuti e per l'abbandono degli stessi.

Art. 22

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, cartucce esauste da stampanti, ecc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente nel punto di raccolta temporaneo o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 23

Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero

Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, è istituita la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, fatte salve le piccole manutenzioni domestiche, che prevede il conferimento da parte degli utenti esclusivamente nel punto di raccolta temporaneo.

Resta ferma la necessità di stipulare un contratto di smaltimento con il Gestore qualora si tratti di scarti derivanti da attività di giardinaggio effettuata per conto terzi.

E' fatto divieto di conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 24

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, deve avvenire da parte degli utenti esclusivamente nel punto di raccolta temporaneo.

E' vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta.

E' facoltà del gestore del servizio effettuare interventi di raccolta a domicilio su prenotazione, a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 25

Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi nel punto di raccolta temporaneo nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.

E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 26

Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato nel punto di raccolta temporaneo gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico.

Art. 27

Conferimento di medicinali scaduti

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati nel punto di raccolta temporaneo o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano al proprio interno in posizione accessibile al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal gestore del servizio.

Art. 28

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate nel punto di raccolta temporaneo o negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che i negozi e le attività che le commercializzano devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Art. 29

Conferimento dei rifiuti inerti

Le utenze domestiche possono conferire direttamente in modo differenziato nel punto di raccolta temporaneo modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,25 m³) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Art. 30

Conferimento dei beni durevoli dismessi e raccolta indumenti

Nelle more di finalizzazione ed applicazione degli accordi di programma fra le imprese che producono i beni, quelle che li immettono al consumo ed i soggetti pubblici e privati che ne gestiscono la raccolta, previsti dalla vigente normativa, i beni durevoli ad uso domestico devono essere direttamente conferiti nel punto di raccolta temporaneo.

E' possibile richiedere al gestore, come per i rifiuti urbani ingombranti, il ritiro a domicilio dei beni durevoli con un contributo per la quota relativa al servizio domiciliare.

Il conferimento di beni durevoli, ad uso domestico e non, effettuato da parte di attività ovvero rivenditori o distributori degli stessi, è soggetto alla stipula di un apposito contratto con il gestore del servizio.

La raccolta di indumenti avviene attraverso contenitori stradali posizionati in punti pubblici concordati con il servizio comunale, con svuotamento periodico.

Art. 31

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nel punto di raccolta temporaneo perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 32

Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il gestore del servizio ed il comune.

È vietato a qualunque persona di conferire nei contenitori all'interno del cimitero comunale i rifiuti urbani.

Art. 33
Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e periodicamente lavati e disinfettati.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

Il gestore del servizio adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno de territorio comunale. La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 34
Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi dopo la raccolta devono essere conferiti presso le strutture previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabiliti tra le parti e sulla base di accordi stipulati a livelli nazionale (accordi CONAI – ANCI)

Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

TITOLO V
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 35
Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 36

Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 35 sono affidati al gestore della raccolta ovvero ad altro soggetto gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;
- e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le fosse pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di fosse, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 37

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Rientrano nell'ambito dello spazzamento tutte le strade, gli spazi, le piazze e le aree pubbliche del territorio comunale.

Nel periodo autunnale vi rientra anche la raccolta delle foglie e nel periodo primaverile estivo la rimozione dell'erba cresciuta a margine e sui marciapiedi, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e gradinate pubbliche.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta

Art. 38

Contentori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal gestore del servizio in accordo con il comune.

Art. 39

Pulizia del mercato

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 40

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza

collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 41

Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 42

Manifestazioni pubbliche temporanee

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per iniziative, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 10 giorni prima, al gestore del servizio e al comune per conoscenza, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di ritiro de rifiuti in modo differenziato.

La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 43

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il Gestore del servizio spazzamento provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, feritoie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 44

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 45

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 46

Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 47

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 48

Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 49

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 50

Rifiuti inerti per interventi edilizi

Per le domande di rilascio di permesso o autorizzazione a costruire e per ogni altro titolo abilitativo, dichiarazione ed assenso per interventi edilizi deve essere prodotta al comune di Tocco da Casauria (PE) la seguente ulteriore documentazione, prevista dalla legge Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45:

- a) stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono per l'intervento edilizio;

- b) attestato circa la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
- c) dichiarazione del luogo ove si intendono conferire i rifiuti che si produrranno per effettuare l'intervento edilizio.

La suddetta documentazione dovrà essere certificata dal progettista per le richieste di permesso o autorizzazione edilizie, mentre per gli altri titoli abilitativi è sufficiente autocertificazione del proprietario dell'unità catastale interessata all'intervento edilizio.

Il direttore dei lavori ed il proprietario sono tenuti:

- a) a fornire all'ufficio Tecnico comunale, alla fine dei lavori edili, idonea documentazione (formulario di identificazione), relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti per la realizzazione dell'intervento edilizio assentito;
- b) a comunicare all'ufficio Tecnico comunale qualsiasi intervento di demolizione edilizia, anche di piccola entità, la comunicazione scritta dovrà essere presentata almeno 3 (tre) giorni prima dell'intervento stesso.

Non allegare i documenti di cui al 1° comma compor ta la automatica sospensione del procedimento amministrativo relativo alla formazione del titolo abilitativo per l'intervento edilizio, in applicazione della legge n. 241/1990.

Per la mancata produzione della documentazione di cui alla lett. a) del 3° comma comporterà una sanzione amministrativa di € 600,00 (seicento/00) per ogni metro cubo (o frazione di esso) di rifiuti calcolati sulla stima presentata ai sensi della lett. a) del 1° comma; per la mancata comunicazione di cui alla lett. b) del 3° comma implicherà una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00), nonché la possibile sospensione del procedimento amministrativo del rilascio del certificato di agibilità previsto dal D.L.vo n. 380/2001, fino alla presentazione di debita giustificazione.

Le sanzioni verranno applicate dal comando polizia Municipale, su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, in tutti i casi sono fatte salve le sanzioni penali.

Art. 51

Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 36 sono competenza del Gestore i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;

- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;
- c) lavaggio e disinfezione di fontane e orinatoi pubblici;
- d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;
- e) raccolta delle siringhe;
- f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 52

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei contenitori e buste

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti autorità, quando verrà disapplicata la tassa.

La fornitura delle buste (o sacchetti) per la raccolta della plastica, della carta e dell'indifferenziato è gratuita, relativamente al fabbisogno annuale. Per maggiori quantitativi oltre il fabbisogno ogni famiglia dovrà provvedere ad acquistare i sacchetti autonomamente.

Art. 53

Abrogazione del vigente regolamento

Il vigente "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato dal Consiglio Comunale, cessa di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dal 1° gennaio 2009.

Art. 54

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 55

Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato B.

Art. 56

Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli appartenenti alla polizia municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché il personale del gestore incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il suddetto personale ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.

Il gestore del servizio garantirà la presenza periodica settimanale sul territorio comunale di proprio personale al quale verrà affidato il compito di controllare i conferimenti da parte degli utenti, verificare con sopralluogo le segnalazioni dell'autorità di vigilanza, degli operatori del servizio, degli utenti stessi, redigendo apposite relazioni di accertamento.

Art. 57

Volontariato

L'Amministrazione comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 58

Diritto d'accesso

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.

I consiglieri comunali, tramite il sindaco, potranno ottenere dal gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 59

Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Tutte le modifiche ed integrazioni normative rese obbligatorie da disposizioni nazionali e regionali successive in materia di rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza necessità di alcuna deliberazione di adattamento, purché le disposizioni stesse siano emanate con dettaglio.